REGOLAMENTO DELLA RETE "CAPOD"

Art. 1 – Organizzazione dell'Organo Comune

L'Organo Comune nomina all'interno un Presidente a cui sono attribuite le funzioni indicate dall'articolo 2381, comma 1 c.c. nonché un Vice Presidente che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente, con le medesime funzioni. Copia della decisione di nomina del Presidente e del Vice Presidente con le loro generalità con indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica deve essere inviata con qualunque mezzo a tutte le imprese partecipanti. L'organo si riunisce anche in audio video conferenza tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno i 2/3 due terzi dei suoi componenti. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti dell'Organo Comune mediante comunicazione scritta inviata con e-mail con conferma di ricezione o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni otto prima dell'adunanza. L' avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare. In caso di audio video conferenza la riunione si ritiene valida a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Al di fuori delle riunioni, le decisioni dell'Organo Comune potranno essere assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso scritto; al fine il Presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente dell'organo comune e poi trasmesso, con e-mail al Presidente entro 5 giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

Le deliberazioni dell'Organo Comune sono valide se prese con voto favorevole dei 2/3 dei presenti fatta eccezione per l'adesione di nuovi membri della rete che saranno approvate all'unanimità dei componenti o per altre decisioni per cui sono previste maggioranze differenti. Le decisioni e le riunioni dell'Organo Comune risulteranno tramite apposito verbale redatto da un Segretario nominato dall'Organo medesimo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e conservate in apposito registro.

Il Presidente e tutti i membri dell'Organo Comune non devono essere indagati o essere stati condannati, anche in primo grado, per reati quali peculato, corruzione o traffico illecito di influenze. Qualora durante la vigenza dell'incarico il Presidente o uno dei membri dell'Organo Comune dovesse essere indagato o condannato per uno dei reati summenzionati, lo stesso è obbligato a darne immediata comunicazione agli altri membri dell'Organo Comune. L'impresa che ha nominato il membro indagato o condannato per i predetti reati provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

Compiti dell'Organo Comune

Oltre ai compiti dell'Organo Comune previsti nel Contratto di Rete sono previste le seguenti competenze:

• Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, che avverrà il 31 dicembre di ogni anno, l'Organo Comune approverà il rendiconto annuale dell'attività compiuta ed un bilancio previsionale, documenti sottoposti all'approvazione dal Comitato di Gestione.

- Approvare e modificare regolamenti interni;
- Nominare il Comitato di Gestione:
- Nomina del Direttore Operativo della Rete e suo compenso.

Il Presidente dell'Organo Comune coordina l'attività della Rete, istruisce e dirige i lavori del Comitato di Gestione della rete e verifica il corretto svolgimento delle attività programmate.

Art. 2 Ammissione dei Membri al Contratto di Rete
Chi intende essere ammesso come Membro della Rete deve seguire la procedura di
cui all'art. 8 del Contratto di Rete. Il contratto di rete è a struttura aperta: è prevista
la partecipazione di altre aziende, diverse dai fondatori del Contratto, anche
mediante adesioni successive.

2.1. L'Organo Comune della rete decide sulle istanze di adesione alla rete da parte di altre imprese.

Le imprese che intendono aderire al presente contratto di rete devono presentare, ai sensi dell'art.1332, c.c., al Comitato di Gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'impresa
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare rapporti con la pubblica amministrazione
- o dalla facoltà di contrattare rapporti con la pubblica amministrazione;
- e) dichiarazione con cui si garantisce che il legale rappresentante e tutti i membri

dell'organo amministrativo non sono indagati o non sono stati condannati, in primo grado o in via definitiva, per reati di alcun genere e in particolare reati contro la pubblica amministrazione, quali a mero titolo esemplificativo peculato, corruzione e traffico illecito di influenze;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del contratto di rete, del presente regolamento nonché di ogni altro regolamento interno.

g) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;

h) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle imprese competente.

Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Comune all'unanimità dei componenti . In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere alla rete, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'avvenuta ammissione, l'importo della quota di partecipazione al Fondo Patrimoniale Comune unitamente al Contributo ordinario alle spese di gestione di progetti di rete definito dall'organo Comune.

In caso di mancato pagamento degli importi di cui sopra nel termine assegnato, il nuovo Membro vedrà decadere il suo diritto di ammissione alla Rete.

Le nuove adesioni al contratto di rete verranno formalizzate con cadenza semestrale nelle forme richieste dalla legge secondo i criteri di cui all'allegato A del presente regolamento. Le richieste di adesione saranno inoltrate a mezzo pec .

Art. 3 Attuazione del Programma e del Progetto del Contratto di Rete

Per l'attuazione del Programma e del Progetto i Rete di cui all'art. 3 del Contratto di Rete, ovvero per l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo Comune, la Rete si avvarrà del Comitato di Gestione.

3.1 Composizione del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione di nomina dell'Organo Comune, sarà composto da un massimo di venti persone così individuate: ogni partecipante che abbia preso parte all'iniziale sottoscrizione del contratto di rete avrà diritto a nominare un membro del Comitato di Gestione, i restanti membri saranno di nomina dell'Organo Comune con le maggioranze previste ; il Presidente dell'Organo Comune presiederà anche il Comitato di Gestione.

Per agevolare le sinergie tra le imprese che per prime hanno sottoscritto il contratto di Rete, si prevede che i membri del primo Organo di Gestione corrispondano ai membri dell'Organo Comune.L'Organo di Gestione resta in carica per tre anni e delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

I membri dell'Organo di Gestione non sono indagati o non sono stati condannati, in primo grado o in via definitiva, per reati di alcun genere e in particolare reati contro la pubblica amministrazione, quali a mero titolo esemplificativo peculato, corruzione e traffico illecito di influenze. Qualora durante la vigenza dell'incarico uno dei membri dovesse essere indagato o condannato per uno dei reati summenzionati, lo stesso è obbligato a darne immediata comunicazione all'Organo Comune. L'impresa che ha nominato il membro indagato o condannato per i predetti reati provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

3.2. Compiti del Comitato di Gestione

- redigere il rendiconto annuale ed il bilancio previsionale, così come specificati nell'art. 10 del Contratto di Rete, nonché le situazioni economico-patrimoniali infra annuali ed eseguire le relative verifiche periodiche;
- valutazione dei piani economico-finanziari per lo svolgimento delle attività correlate al Programma ed al Progetto di Rete
- stipulare i contratti con i partecipanti alla Rete;
- informare ed aggiornare periodicamente l'organo Comune sull'andamento economico e finanziario della Rete:
- valutare i progetti proposti dalle imprese e, se questi hanno ricaduta positiva sul territorio, sostenerli come Rete sia attraverso la promozione del progetto in condivisione con l'impresa o le imprese proponenti , sia economicamente nell'ambito del piano finanziario condiviso tra l'impresa o le imprese che sostengono l'iniziativa e la Rete.
- curare i rapporti con le Banche, Enti o Imprese interessate;
- curare i rapporti di natura amministrativa con la Pubblica Amministrazione;
- definire i termini e le condizioni di pagamento con la committenza nel caso di prestazioni di servizi;
- provvedere agli incombenti necessari per l'incasso dei contributi e delle eventuali quote di servizio, ivi comprese le quote dovute dai Membri;
- gestire, organizzare e controllare tutte le procedure amministrative e fiscali
 con l'ausilio di consulenti esterni:
- curare tutte le pratiche necessarie per l'ammissione dei nuovi Membri e nei casi di esclusione, alla liquidazione delle relative pendenze;
- coordinare la redazione delle domande di partecipazione della Rete a bandi di finanziamento Nazionali Comunitari o di Enti Finanziari extra UE;

- interfacciarsi con gli Istituti concessionari, i soggetti agenti e i gestori di bandi di finanziamento Nazionali , Comunitari o di Enti Finanziari extra UE;
- coordinare la rendicontazione delle spese sostenute dalle imprese nel caso di partecipazione della Rete a bandi di finanziamento Nazionali, Comunitari o di Enti Finanziari extra UE;
- fornire supporto alle attività dei gruppi di lavoro interni alla Rete, ove costituiti.
- promuovere, coordinare e sviluppare i rapporti di pubbliche relazioni con enti pubblici, privati, imprese, consorzi, associazioni ed altri enti o persone, al fine di rafforzare l'immagine della Rete sul mercato ed aumentare la cultura del welfare aziendale e della parità di genere;
- definire la programmazione delle acquisizioni dei lavori;
- esaminare i contratti d'appalto ovvero di fornitura e di servizi con soggetti pubblici e privati;
- provvedere a tutte le pratiche e relativi incombenti, per la partecipazione alle gare d'appalto e per la redazione delle offerte;
- promuovere l'attività della Rete previa approvazione del Comitato di Gestione:
- curare l'attività di promozione della Rete;
- aggiornare costantemente sull'andamento delle attività del proprio settore;
- supportare il settore Amministrativo in caso di partecipazione della Rete a bandi di finanziamento Nazionali , Comunitari o di Enti Finanziari extra UE;
- fornire supporto alle attività dei gruppi di lavoro interni alla Rete, ove costituiti.

3.3 Direttore Operativo.

L'Organo Comune nomina all'unanimità il Direttore Operativo su indicazione del Comitato di Gestione. Il Direttore Operativo ha il compito di coordinare e perseguire ed eseguire anche con l'aiuto di consulenti i programmi della Rete. Il Direttore Operativo si interfaccia direttamente con il Presidente e con il Comitato di Gestione . Il Direttore Operativo dura in carica due anni ed è rieleggibile, il compenso del direttore Operativo viene definito dall'Organo Comune.

Il Direttore Operativo non deve essere indagato o essere stato condannato, anche in primo grado,

Qualora durante la vigenza dell'incarico dovesse essere indagato o subentrare una condanna, lo stesso è obbligato a darne immediata comunicazione all'Organo Comune il quale provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

Qualora uno dei partecipanti lo ritenga necessario potrà chiedere all'Organo Comune di revocare l'incarico del Direttore Operativo.

La decisione di revoca dovrà essere adottata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri dell'Organo Comune.

3.4 Obblighi del Direttore Operativo

Il Direttore Operativo si obbliga a perseguire esclusivamente gli interessi della Rete e a non avere alcun conflitto d'interesse che consista nel perseguimento di propri interessi personali o professionali.

Durante lo svolgimento dell'incarico, in particolare nei casi di interazione con le pubbliche amministrazione, il Direttore Operativo si obbliga a: rispettare tutte le leggi applicabili in materia di prevenzione e repressione della corruzione, ivi incluse e senza alcuna limitazione, le norme concernenti il traffico illecito di influenze e la corruzione tra privati; a non offrire, promettere o effettuare pagamenti o altra utilità anche non patrimoniale in alcun modo e con nessun mezzo a qualsiasi pubblico

ufficiale o qualsiasi altro individuo con la consapevolezza che gli stessi, in tutto o in parte, vengano offerti, promessi o consegnati ad un pubblico ufficiale (per pubblico ufficiale si intende, qualsiasi funzionario della pubblica amministrazione, ufficiale, impiegato del governo o di entità controllate dal governo o da organizzazioni pubbliche internazionali; partiti politici o funzionari di partiti politici; candidati ad incarichi politici; soggetti che agiscono in nome e/o per conto di uno dei soggetti precedentemente indicati al fine di influenzare le sue azioni, di ottenere o mantenere incarichi o di assicurarsi altri vantaggi indebiti).

Art. 4 Inadempienze e procedimenti

Le imprese della Rete sono tenute ad osservare scrupolosamente, oltre a quanto riportato nel Contratto di Rete, le disposizioni del presente Regolamento, in vigore sin dal giorno della sua approvazione da parte dell'Organo Comune, nonché le disposizioni contenute negli eventuali regolamenti interni.

Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento o contenute negli eventuali regolamenti interni, sarà sottoposta all'esame dell'Organo Comune per i dovuti provvedimenti previa valutazione delle motivazioni relative alle imprese contestate. Il membro dell'Organo Comune nominato dall'impresa che è sottoposta all'esame dell'Organo Comune per violazione di una delle disposizioni del presente regolamento o degli eventuali regolamenti interni è tenuto ad astenersi dalla partecipazione alla votazione sulla decisione di esclusione della predetta impresa.

Qualsiasi violazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento, sarà sottoposta all'esame del Comitato di Gestione per i dovuti provvedimenti previa valutazione delle motivazioni relative alle imprese contestate.

Art. 5 – Riservatezza delle informazioni

Per tutta la durata del Contratto di Rete e per un periodo di ulteriori cinque anni, ogni partecipante si impegna a mantenere riservate le informazioni di cui è venuto a conoscenza in qualità di aderente. I partecipanti si impegnano inoltre ad utilizzare tutte le informazioni scambiate soltanto per gli scopi previsti dallo Contratto di Rete e dal presente Regolamento.

Ogni Membro si impegna anche affinché tali obbligazioni vengano rispettate dal proprio personale e dai collaboratori.

Art. 6 Modifica e/o integrazioni del regolamento

Il presente disciplinare può essere modificato ed integrato in tutto od in parte, soltanto mediante delibera dell'Organo Comune.

Art. 7 Contributi Integrativi o Straordinari

Oltre al contributo annuale di adesione possono essere previsti contributi straordinari relativi a particolari attività specifiche. Il pagamento dei contributi straordinari è facoltativo e rimesso alla discrezione di ogni singolo partecipante. Qualora lo svolgimento di tali attività abbia un beneficio prevalentemente riferito alle imprese che aderiscono all'iniziativa, i costi sostenuti per tali attività saranno suddivisi tra le imprese che ne danno espressa adesione. La suddivisione di tali costi può essere calcolata in parti uguali o proporzionalmente alla partecipazione della singola impresa nell'attività stessa. Tali valutazioni saranno comunque espressamente indicate, discusse ed approvate dal Comitato di Gestione e dall'Organo Comune.

Art. 8 Normativa applicabile

Nei casi in cui nel presente Regolamento, o nel contratto di rete, non sia

esplicitamente normata una situazione inerente l'attività e la gestione della Rete, si

applicano le norme del codice civile in tema di società a responsabilità limitata.

Ultima revisione: Bologna, 1 ottobre 2019

allegato A del Regolamento

Criteri per l'ammissione di nuove imprese nella Rete CAPO D

requisiti necessari per presentare richiesta di partecipazione alla Rete CAPO D:

1- Sede legale o sede operativa (presente in Camera di Commercio) nel territorio della Città Metropolitana

2- Imprese che abbiano sul territorio sopraindicato dipendenti in numero uguale o superiore a 50.

3- Imprese che non svolgano attività di consulenza e formazione su materie strettamente attinenti agli obbiettivi della rete, attività esercitata sia in forma individuale che in forma societaria.

NB- nel processo di ammissione sarà data priorità alle imprese che non abbiano partecipazioni in altre associazioni, società o altre forme giuridiche diverse che hanno attinenza con l'attività svolta dalla Rete Capo D.